

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07794/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7794 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marta Nascè, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Commissione esaminatrice d'esame, non costituita in giudizio;

nei confronti

Vincenza Eleonora Camarda, Alberto Caravella, Ignazio Biossa, Marina Corsale,

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

RICORSO INTRODUTTIVO:

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- dell'Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
 - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
 - degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo*, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
 - dell'art. 6, lett. b), punto 2, del bando di concorso, nella parte in cui prevede *“Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio”*;
 - di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
 - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
 - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- per l'adozione di idonee misure cautelari
- volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Palermo(Codice Concorso PA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

previo sollevamento della questione di costituzionalità e/o per la disapplicazione
- del comma 11, dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che “*[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento*”
per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e
con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori
per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice Concorso PA);

e per la condanna

ex art. 30 c.p.a., delle amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma
specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del
punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al
soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella
posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello
di Palermo, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di
lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

MOTIVI AGGIUNTI:

per l'annullamento

e per la declaratoria d'inefficacia ex art. 59, c.p.a.

- della graduatoria rettificata del concorso de quo, pubblicata in data 9 agosto u.s.,
nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

- della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 14 ottobre u.s., con cui la
p.a. ha comunicato all'odierna ricorrente la posizione nella graduatoria finale di
merito per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo (e il relativo punteggio), in

quanto differente (e inferiore) rispetto a quella legittimamente spettante;
nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;

Considerato che, fissato il ricorso alla pubblica udienza del 17 dicembre 2024 per la trattazione del merito, con atto notificato a mezzo pec in data 30 ottobre 2024 e depositato in giudizio il 7 novembre 2024, è stato proposto ricorso per motivi aggiunti, per cui non sussistono più i termini a difesa stabiliti *ex lege*;

Ritenuto di dover, pertanto, di rinviare all'udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la trattazione del merito sul ricorso in epigrafe (ferma restando la camera di consiglio del 3 dicembre 2024 fissata per la trattazione della domanda di esecuzione dell'ordinanza cautelare);

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba estendersi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., ai motivi aggiunti con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti e del presente decreto - il testo integrale dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti ed il presente decreto. La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- DISPONE il RINVIO del ricorso in epigrafe alla pubblica udienza del 25 febbraio 2025 per la trattazione del merito, ferma restando la camera di consiglio del 3 dicembre 2024 fissata per la trattazione della domanda di esecuzione dell'ordinanza cautelare;

- DISPONE l'INTEGRAZIONE del CONTRADDITTORIO con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

